



Consulenti del Lavoro
▼ Consiglio Nazionale dell'Ordine

Via Cristoforo Colombo, 456
00145 Roma
Tel. 06 5412025 - Fax 06 5408282
e-mail consigionazionale@consulentidellavoro.it
C.F.: 80148330584



Roma, 6 marzo 2008

Prot. n. 2546/U/24

Circolare n. 997

N. allegati ==

E-MAIL

Ai Consigli Provinciali dell'Ordine dei
Consulenti del Lavoro
LL.SS.

e p. c.: Ai Signori Consiglieri Nazionali e Revisori
dei Conti del Consiglio Nazionale
dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro
LL.II.

Al Signor Presidente del Consiglio di
Amministrazione ENPACL
00147 ROMA

Alle Organizzazioni Sindacali di Categoria:

- A.N.C.L.
- S.I.R.C.L.A.
- F.E.NA.SI.C.L.
- L.A.C.L.

Loro Sedi

Oggetto: integrazione delle classi di laurea idonee al conseguimento dei titoli accademici necessari alla iscrizione nel registro praticanti dei Consigli Provinciali - ulteriori chiarimenti interpretativi in merito alla lettera d) art. 3 legge 11 gennaio 1979, n. 12, riformulata a seguito dell'entrata in vigore della lettera b) art. 5 ter del D.L. 15 febbraio 2007, n. 10, convertito in legge 6 aprile 2007.

La circolare n. 922 del 17 dicembre 2007 di questo Consiglio Nazionale individua le classi di laurea previste dall'attuale ordinamento universitario con riguardo all'epoca del conseguimento del titolo accademico, in relazione ai diversi momenti temporali in cui ebbe attuazione la riforma dei corsi di studio universitari, riferendosi ai vecchi corsi di studio istituiti nelle facoltà di giurisprudenza, economia e commercio e scienze politiche. I criteri seguiti nella predetta circolare, hanno portato ad escludere alcune classi di laurea che seppure riconducibili all'area giuridico-economica non abbiano particolare attinenza alla professione di consulente del lavoro per via della genericità dei percorsi didattici non afferenti, particolarmente, all'area aziendale.



D'altro canto, il MIUR, nello schema di DPR dallo stesso predisposto recante la disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato, ai sensi dell'art. 1, comma 18, della legge 14 gennaio 1999, n. 4, a seguito del parere del Consiglio di Stato n. 50 del 13 marzo 2006 espresse già il proprio orientamento includendo quasi tutte le classi di laurea riconducibili alle aeree economiche e giuridiche, con alcune residuali eccezioni.

Stante quanto sopra si è provveduto ad integrare l'elenco delle classi di laurea già individuate con la circolare in premessa citata formulando i sotto riportati schemi cui ogni Consiglio provinciale dovrà riferirsi, per l'individuazione delle classi utili al conseguimento delle lauree triennali o quinquennali riconducibili agli insegnamenti delle facoltà di giurisprudenza, scienze economiche e commerciali o scienze politiche, di cui alla lett. d) comma 2 art. 3 legge 11 gennaio 1979, n. 12, in luogo di quelle indicate nella circolare n. 922, in premessa citata:

Nel caso di soggetti che abbiano conseguito il titolo accademico in vigenza dei DDMM 4 agosto 2000 e 28 novembre 2000, saranno validi ai fini dell'iscrizione nel registro dei praticanti Consulenti del lavoro:

- a) Titolo di laurea appartenente a:
 - Classe 2 delle lauree in scienze dei servizi giuridici;
 - Classe 15 delle lauree in scienze politiche e delle relazioni internazionali;
 - Classe 17 delle lauree in scienze dell'economia e della gestione aziendale;
 - Classe 19 delle lauree in scienze dell'amministrazione;
 - Classe 28 delle lauree in scienze economiche;
 - Classe 31 delle lauree in scienze giuridiche.
- b) Titolo di laurea specialistica appartenente a:
 - Classe 22/S delle lauree specialistiche in giurisprudenza;
 - Classe 64/S delle lauree specialistiche in scienze dell'economia;
 - Classe 70/S delle lauree specialistiche in scienze della politica;
 - Classe 71/S delle lauree specialistiche in scienze delle pubbliche amministrazioni;
 - Classe 84/S delle lauree specialistiche in scienze economico-aziendale;
 - Classe 102/S delle lauree specialistiche in teoria e tecniche della formazione e dell'informazione giuridica.

Nel caso di soggetti che abbiano conseguito il titolo accademico in vigenza dei DD.MM. 16 marzo 2007 e 25 novembre 2005 in GU n. 293 del 17 dicembre 2005, quest'ultimo per quanto attiene la laurea magistrale in giurisprudenza, saranno validi ai fini dell'iscrizione nel registro dei praticanti Consulenti del lavoro:

- a) Titolo di laurea appartenente a:
 - Classe L-14: scienze dei servizi giuridici;
 - Classe L-16: scienze dell'amministrazione e dell'organizzazione;
 - Classe L-18: scienze dell'economia e della gestione aziendale;
 - Classe L-33: scienze economiche;
 - Classe L-36: scienze politiche e delle relazioni internazionali.



b) Titolo di laurea magistrale appartenente a:

- Classe LM-56: scienze dell'economia;
- Classe LM-62: scienze della politica;
- Classe LM-63: scienze delle pubbliche amministrazioni;
- Classe LM-77: scienze economico-aziendali;
- Classe LMG-01 delle lauree magistrali in giurisprudenza.

Si reputa infine necessario fornire indirizzi operativi per l'individuazione dei "diplomi universitari e lauree triennali in consulenza di lavoro" cui si riferisce la lettera d)¹ comma 2 art. 3 legge 11 gennaio 1979, n. 12, così come modificata dalla lettera b), art. 5ter del DL 15 febbraio 2007, n. 10, convertito in legge 6 aprile 2007, n. 46.

I diplomi universitari e lauree triennali in consulenza di lavoro prescindono dalle classi di laurea presso le quali vengono istituiti in quanto, la formulazione letterale della norma lascia chiaramente intendere l'ultroneità di detti titoli accademici rispetto a quelli riconducibili agli insegnamenti delle facoltà di giurisprudenza, economia, scienze politiche.

Cordiali saluti.

IL PRESIDENTE

(Marina E. Calderone)

MEC/rc

¹ **Articolo 3 - Esame di abilitazione all'esercizio della professione di consulente del lavoro**

.. omissis

2. Possono essere ammesse all'esame di Stato le persone in possesso dei seguenti requisiti:

a) siano cittadini italiani o italiani appartenenti a territori non uniti politicamente all'Italia ovvero cittadini di Stati membri della Comunità economica europea ovvero cittadini di Stati esteri nei cui confronti vige un particolare regime di reciprocità;

b) abbiano compiuto il diciottesimo anno di età;

c) siano in possesso del certificato di buona condotta morale e civile;

d) abbiano conseguito la laurea triennale o quinquennale riconducibile agli insegnamenti delle facoltà di giurisprudenza, economia, scienze politiche, ovvero il diploma universitario o la laurea triennale in consulenza del lavoro, o la laurea quadriennale in giurisprudenza, in scienze economiche e commerciali o in scienze politiche;

omissis ...